

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 149/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 15 giugno 2017, ha adottato la seguente decisione:

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Dott. Lucio Molinari, Prof. Andrea Lepore - Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

#### **1. RICORSO A.S.D. RINASCITA SANGIOVANNESE AVVERSO LE SANZIONI:**

- SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE;
- AMMENDA DI € 2.000,00,

**SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES DILETTANTI RINASCITA SANGIOVANNESE/CASTELLANETA DEL 20.5.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 323 del 22.5.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Rinascita Sangiovese di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **2. RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO LE SANZIONI:**

- a) AMM. € 5.000,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 31.12.2017 ALLA SOCIETÀ;
- b) INIB. FINO AL 30.6.2018 AL SIG. IANNASCOLI MATTEO;
- c) INIB. FINO AL 30.6.2018 AL SIG. MOGGIA FABIO;
- d) INIB. FINO AL 31.12.2017 AL SIG. CHIAVAROLI FRANCESCO;
- e) INIB. FINO AL 31.10.2017 AL SIG. IANNASCOLI DANILO;
- f) INIB. FINO AL 31.7.2017 AL SIG. TROILO MARCO;
- g) SQUALIFICA FINO AL 31.12.2017 AL CALC. BORRUTO ALEJAN CRISTIAN;
- h) SQUALIFICA FINO AL 30.11.2017 AL CALC. FELICIANO RICARDO CAPUTO;

**INFLITTE SEGUITO GARA ASD PESCARA/LUPARENSE C5 DEL 4.6.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 1039 del 19.6.2017)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pescara di Pescara ridetermina le sanzioni:

- a) conferma l'ammenda di euro 5.000 e dispone l'obbligo di disputa delle gare interne a porte chiuse fino al 31.12.2017;
- b) conferma;
- c) conferma;
- d) conferma;
- e) conferma;
- f) conferma;
- g) squalifica per 12 giornate effettive di gara al calc. Borruto Alejan Cristian;
- h) squalifica per 10 giornate effettive di gara al calc. Feliciano Ricardo Caputo;

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Prof. Vincenzo Fortunato, Prof. Andrea Lepore - Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**3. RICORSO A.S.D. CALCIO A CINQUE RIMINI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA ASD CALCIO A CINQUE RIMINI/MANTOVA DEL 27.5.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 1029 del 30.5.2017)

La C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio a Cinque Rimini di Rimini e riduce la sanzione dell'ammenda a € 800. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Avv. Vincenzo Fortino, Dott. Roberto Vitanza - Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**4. RICORSO CALC. FERRANDO FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MASSESE 1919/SAVONA DEL 21.5.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 145 del 22.05.2017)

La C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ferrando Federico e riduce la sanzione delle squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO A.S.D. VALLE DEL TEVERE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TAMSIRU JAMMEH SEGUITO GARA PLAY OFF CAMPIONATO ECCELLENZA LND BUDONI/VALLE DEL TEVERE DEL 21.5.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 324 del 22.5.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Valle del Tevere di Forano (Rieti). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO A.S.D. POL. VIGOR PERCONTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. OLIVA MATTIA SEGUITO GARA DEL CAMP. ALLIEVI DILETTANTI VIGOR PERCONTI/CAMPITELLO DELL'11.6.2017 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL SETTORE GIOVANILE E SCOLASICO – COM. UFF. N. 86/SGS DEL 12.6.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 133 dell'8.5.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vigor Perconti di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma il 15 giugno 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio